



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI: CAGLIARI 1

Registrazione di Atto Privato

Il 08/10/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWD , serie 3 , numero 1471
data di stipula: 07/10/2024
ident.vo telematico: TWD24L001471000MD per eventuali adempimenti successivi
richiedente la registrazione: SHRSNK93P49Z252L

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92280820926				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00
Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00
Modalità di pagamento:

VERBALE
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CASA - Comunità Aperta e Solidale per l'Accoglienza"

L'anno 2024, il giorno 07 ottobre, alle ore 10:00, presso la sede legale dell'Associazione "CASA - Comunità Aperta e Solidale per l'Accoglienza", sita in via Irlanda n. 116, Quartu Sant'Elena (CA), si è riunito l'Assemblea straordinaria dei soci regolarmente convocato per deliberare sulle modifiche allo Statuto.

Sono presenti:

- Satenik Shirinian
- Maria Ivanova
- Oleksandra Tymofeyeva
- Diana Boyakhchyan
- Oksana Ginnani
- Maria Goryunova
- Pamela Rocio Iolungo

Il Presidente, Sig.ra Satenik Shirinian, assume la presidenza dell'assemblea e constata la regolare costituzione della stessa.

Ordine del Giorno:

Modifica dello Statuto dell'Associazione in adeguamento ai rilievi indicati dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) per l'iscrizione nella Sezione "Associazioni di promozione sociale".

Presiede l'assemblea la Presidente dell'Associazione, Satenik Shirinian, la quale chiama a fungere da segretario Maria Ivanova.

Constatata la regolarità dell'assemblea e la presenza del numero legale per deliberare, si apre la discussione sull'ordine del giorno.

Modifica dello Statuto dell'Associazione

La Presidente comunica che l'Associazione ha ricevuto una comunicazione dal RUNTS in cui vengono richiesti degli adeguamenti allo statuto per permettere l'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale". La Presidente espone i principali rilievi da sanare:

1. La denominazione dell'Associazione deve rispettare l'art. 35 comma 5 del Codice del Terzo Settore, aggiungendo "APS" e "ETS" solo dopo l'iscrizione al RUNTS.
2. Coerenza tra le finalità dell'art. 4 dello Statuto e le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.
3. Chiarificazione sulla modalità di nomina e revoca del Presidente.
4. Correzioni minori in vari articoli, come riportato nella comunicazione del RUNTS.

Proposte di modifica:

La Presidente propone le seguenti modifiche allo Statuto:

- **Art. 1:** Modifica della denominazione, aggiungendo "APS" e "ETS" solo dopo l'effettiva iscrizione al RUNTS.
- **Art. 3:** Eliminazione delle lettere k) e o) tra le attività di interesse generale, come indicato dal RUNTS.

- **Art. 4:** Adeguamento delle finalità per includere solo quelle coerenti con l'art. 5 del CTS.
- **Art. 5:** Integrazione dell'articolo 5 con le seguenti aggiunte:
 - **Assistenza Sociale:** aggiunti i punti 7, 8 e 9 riguardanti ulteriori attività di supporto sociale.
 - **Sviluppo della Solidarietà:** integrazione della sezione con nuove azioni volte a favorire la coesione sociale e l'inclusione interculturale.
- **Art. 10:** Correzione di refusi e adeguamento del diritto di voto per tutti i soci iscritti, come specificato nell'Art. 10 - Diritti e doveri delle persone associate:
 - **Art. 10, comma 1, lettera a):** "Le persone associate hanno il diritto di partecipare all'Assemblea fin dal momento dell'iscrizione nel Libro delle socie e dei soci, mentre il diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, è riservato a coloro che sono iscritte da almeno tre mesi nel Libro delle socie e dei soci e siano in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa."
- **Art. 12:** Eliminazione dell'intero articolo riguardante la figura dei soci sostenitori.
- **Art. 15:** Modifica per chiarire che l'Assemblea generale delle associate e degli associati è uno degli organi principali dell'Associazione.
- **Art. 23:** Chiarificazione della modalità di nomina del Presidente, che sarà nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, come previsto dalla legge.
- **Art. 28 - Libri Sociali e Registri:**
l'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 1. Libro delle socie e dei soci;
 2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- **Art. 31 - Bilancio di Esercizio:**
Modifica dell'articolo 31, comma 2, come segue:
"Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio."
- **Articoli vari:** Correzione di refusi generali.

Dopo aver discusso e analizzato le proposte di modifica, l'assemblea passa alla votazione.

Votazione:

Le modifiche proposte allo Statuto vengono messe ai voti.

- Favorevoli: 7
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

L'assemblea approva all'unanimità/approva a maggioranza le modifiche allo Statuto, che saranno trasmesse per la registrazione all'Agenzia delle Entrate e l'inoltro al RUNTS.

Non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 11:30.

Firme:

Satenik Shirinian (Presidente) _____

Maria Ivanova (Vicepresidente e Segretario della riunione) _____

AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI
Registrato il 08.10.2024 al n. 1471
ESENTE _____ € _____

STATUTO

“CASA - Comunità Aperta e Solidale per l'Accoglienza”

TITOLO I

Art. 1 - Forma giuridica sede legale e durata

"CASA - Comunità Aperta e Solidale per l'Accoglienza", di seguito chiamata Associazione per brevità, assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione della legge regionale, delle leggi in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con le locuzioni Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: " CASA - Comunità Aperta e Solidale per l'Accoglienza - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore" in sigla denominata "CASA - APS - ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. L'Associazione ha la sede legale in Quartu Sant'Elena, alla Via Irlanda n. 116.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative e/o amministrative, filiali, rappresentanze ed in genere unità locali sul territorio regionale ed extraregionale.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.

Art.2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere l'integrazione, il dialogo interculturale e l'inclusione sociale di stranieri e cittadini italiani, sostenere la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e lavorativa, e difendere e promuovere i diritti umani e civili.

Art.3 - Attività di interesse generale

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore delle/dei proprie/i associate/i, dei loro familiari o di terzi, categorie di persone con opportunità minore avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle/dei proprie/i associate/i, sono:

- A. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- D. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- E. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- H. ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- I. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- L. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- N. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- P. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- R. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- V. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- W. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Art.4 – Finalità

Lo scopo principale dell'Associazione "Comunità Aperta e Solidale per l'Accoglienza" è promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale di stranieri e cittadini italiani attraverso attività educative, culturali e ricreative, sostenendo la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e lavorativa della comunità, favorendo il dialogo interculturale e la coesione sociale, e difendendo e promuovendo i diritti umani e civili, garantendo l'accesso a servizi essenziali e sviluppando iniziative che migliorino il benessere collettivo, con particolare attenzione a individui e gruppi in situazioni di vulnerabilità.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

1. **Promuovere l'integrazione:** Favorire l'integrazione di stranieri e cittadini italiani attraverso attività educative, culturali e ricreative, che stimolino l'inclusione sociale e il dialogo interculturale.
2. **Sviluppare la solidarietà:** Creare spazi di incontro e confronto tra diverse comunità per promuovere la comprensione e il rispetto reciproco, e per garantire un ambiente solidale e inclusivo.
3. **Interventi e servizi sociali:** Realizzare interventi e servizi sociali con l'obiettivo di promuovere il benessere delle persone e delle famiglie in situazione di difficoltà, garantendo l'accesso a servizi essenziali e facilitando l'inclusione sociale.
4. **Dialogo interculturale:** Favorire il dialogo interculturale tra diverse comunità per promuovere la comprensione e il rispetto reciproco, creando spazi di incontro e confronto.
5. **Inclusione sociale:** Sostenere l'inclusione sociale di individui e gruppi con opportunità minori, offrendo opportunità di partecipazione attiva alla vita della comunità.
6. **Partecipazione attiva:** Stimolare la partecipazione attiva dei soci e dei beneficiari alle attività sociali, culturali e lavorative, promuovendo il volontariato e l'impegno civico.
7. **Difesa e promozione dei diritti umani e civili:** Difendere e promuovere i diritti umani e civili attraverso campagne di sensibilizzazione, formazione, advocacy e collaborazione con enti pubblici e privati.
8. **Formazione e educazione:** Offrire corsi di formazione linguistica, lavorativa e civica per migliorare le competenze dei partecipanti e favorire il loro inserimento sociale e lavorativo.
9. **Assistenza sociale:** Fornire orientamento professionale e counseling per sostenere l'autonomia e il benessere dei soci, contribuendo alla loro inclusione nel mercato del lavoro
10. **Promozione culturale:** Organizzare eventi, festival, serate tematiche e progetti di scambio culturale per celebrare la diversità culturale e promuovere la conoscenza reciproca.
11. **Sensibilizzazione e advocacy:** Realizzare campagne di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale, dei diritti umani e dell'educazione ambientale, promuovendo politiche inclusive e sostenibili.
12. **Ricerca e studi:** Condurre ricerche e pubblicare studi sull'integrazione sociale, i diritti umani e le politiche inclusive, per informare e sensibilizzare la comunità e contribuire a un dibattito informato sulle questioni sociali.

Art.5 – Azioni

L'Associazione, per il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità, si dota del personale e di tutti i mezzi e strutture necessarie, conformi alla legislazione di riferimento, e si propone di:

Formazione e Educazione

1. **Corsi di lingue per il lavoro:** Offerta di corsi di lingua finalizzati all'inserimento lavorativo.
2. **Corsi di varie tematiche per i gruppi con opportunità minori:** Organizzazione di corsi su diverse tematiche per supportare i gruppi con opportunità minori.
3. **Caffè Linguistici:** Incontri informali per permettere a italiani e stranieri di praticare le lingue in un ambiente rilassato e amichevole.
4. **Workshop su competenze lavorative:** Sessioni su come redigere un CV, scrivere una lettera di motivazione, affrontare un colloquio di lavoro e sviluppare competenze trasversali.
5. **Seminari e workshop su diritti civili e lavorativi:** Formazione sui diritti civili e lavorativi.
6. **Seminari e conferenze:** Organizzazione di seminari e conferenze su vari argomenti di interesse generale.
7. **Seminari per nuovi immigrati:** Informazioni su principi legislativi, sui diritti e norme sociali in Italia per i nuovi arrivati (meno di un anno in Italia).
8. **Laboratori Culturali:** Sessioni educative sulla storia, le tradizioni per facilitare l'integrazione culturale dei nuovi arrivati.
9. **Scuola per i volontari:** Formazione specifica per i volontari dell'associazione.
10. **Educazione civica:** Promozione dell'educazione civica tra i soci e i beneficiari.
11. **Formazione di formatori:** Realizzare corsi specifici per preparare nuovi formatori,
12. **Formazione del personale:** Programmazione e realizzazione di corsi di preparazione e aggiornamento per personale in vari luoghi di lavoro e attività istituzionali, includendo figure professionali differenziate come forze dell'ordine, personale socio-sanitario, insegnanti, avvocati, magistrati, nonché operatrici e consulenti di accoglienza, volontarie, e altre categorie professionali.
13. **Formazione per i soci:** Promuovere e attivare programmi di formazione e aggiornamento specifico delle persone associate.

Assistenza Sociale

1. **Orientamento alle risorse e ai servizi presenti sul territorio:** sportello informativo
2. **Supporto nella ricerca di lavoro e corsi di formazione:** Servizi di orientamento e counseling per la ricerca di lavoro e opportunità formative.
3. **Gruppi di Incontro e sostegno:** Spazi di dialogo per italiani e stranieri su esperienze di vita e questioni sociali.
4. **Mentoring:** Programmi di mentoring tra cittadini italiani e stranieri per il supporto reciproco e la condivisione di esperienze.
5. **Spazio per i bambini:** Attività educative e ricreative per i bambini.
6. **Banche del Tempo:** Iniziative di scambio competenze e servizi tra soci.

7. **Sportello di Ascolto e Orientamento:** Istituire uno sportello per fornire supporto e informazioni a persone e famiglie in difficoltà.
8. **Programmi di Sostegno Economico:** Creare iniziative per fornire aiuti economici a famiglie in difficoltà economica.
9. **Progetti di Inclusione Lavorativa:** Collaborare con aziende locali per creare tirocini o opportunità di lavoro.

Promozione Culturale

1. **Festival Multiculturali:** Eventi che celebrano diverse culture attraverso musica, danza, gastronomia, mercatini e artigianato.
2. **Serate Tematiche:** Eventi dedicati alla cucina, musica o film di specifici paesi.
3. Iniziative ricreative e sportive che favoriscono l'integrazione;
4. **Progetti di Volontariato:** Coinvolgimento di stranieri e italiani in attività di volontariato congiunto.
5. **Cooperazione intersettoriale:** Collaborare con istituzioni, enti, altre associazioni ed organismi, anche internazionali, aventi scopi e finalità analoghe, per i programmi e le iniziative sopra citati.

Sviluppo della Solidarietà

1. **Organizzazione di Eventi Interculturali:** Creare eventi che coinvolgano diverse comunità per celebrare la diversità culturale e promuovere il dialogo.
2. **Gruppi di Dialogo e Confronto:** Facilitare incontri regolari tra gruppi di diverse origini culturali per discutere tematiche sociali.
3. **Progetti di Scambio:** Sviluppare programmi di scambio tra le comunità locali e gli stranieri.
4. **Laboratori di Solidarietà:** Organizzare laboratori pratici dove membri di diverse comunità possono lavorare insieme.
5. **Programmi di Volontariato Interculturale:** Creare opportunità di volontariato che coinvolgano membri di diverse comunità.

Sensibilizzazione e Advocacy

1. **Campagne di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione e dei diritti umani:** Attività di informazione e sensibilizzazione, promozione della tolleranza, diversità e inclusione.
2. **Progettare e realizzare degli interventi negli istituti pubblici e privati,** volti a stabilire un contatto con le/gli studenti le/gli insegnanti, al fine di proporre azioni positive di informazione e sensibilizzazione sui temi di immigrazione.
3. **Produrre materiale informativo:** Creare e distribuire contenuti educativi e divulgativi che hanno l'obiettivo di informare, sensibilizzare e formare i soci, i beneficiari e la comunità su temi rilevanti.

4. **Collaborazione con istituzioni pubbliche e private:** Promozione di politiche inclusive in collaborazione con enti pubblici e privati.
5. **Ricerca e pubblicazione di studi sull'integrazione sociale:** Produzione di studi e ricerche per migliorare l'integrazione.
6. **Conferenze e Seminari:** Incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshop su immigrazione, diritti umani e politiche di inclusione.
7. **Educazione ambientale:** Attività di protezione, consapevolezza, prevenzione e promozione dell'ambiente.

Art.6 - Attività diverse

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

La loro indicazione sarà successivamente operata e deliberata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'Articolo 7 del Codice del Terzo Settore e di ogni altra norma applicabile, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le persone sostenitrici e con il pubblico. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

TITOLO II

Art.7 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le persone associate, le cariche associative sono elettive e tutte le/gli associate/i possono essere nominate/i.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le persone associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.8 - Persone Associate

1. Possono essere ammesse/i a far parte dell'Associazione le persone e le Associazioni di promozione sociale che perseguono le stesse finalità. le quali, aderendo, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti dalla legge.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.9 - Procedure di ammissione

Ai fini dell'ammissione all'Associazione chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che la persona richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato alla nuova persona associata entro 30 giorni dalla data della deliberazione, conseguentemente la medesima deve essere iscritta nel Libro delle socie e dei soci. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata/o entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.

Art. 10- Diritti e doveri delle persone associate

1. Le persone associate hanno il diritto di:

a) Partecipare all'Assemblea fin dal momento dell'iscrizione nel Libro delle socie e dei soci, mentre il diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, è riservato a coloro che sono iscritte da almeno tre mesi nel Libro delle socie e dei soci e siano in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa. L'associata/o minorenni esercita il diritto di voto per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, o comunque dei soggetti che ne hanno la rappresentanza ex lege. L'associata/o minorenni non avrà elettorato passivo con riguardo agli incarichi associativi per i quali è necessaria la capacità d'agire;

a) essere informate di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;

b) frequentare i locali dell'Associazione;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, la persona associata deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvederà entro 30 giorni a dare la risposta e mettere a espressa disposizione i libri sociali nel luogo e dinanzi a persona indicata dal Consiglio Direttivo medesimo.

L'esercizio dei diritti sociali di cui ai punti **b)** e **d)** spetta alle persone associate dal momento della loro iscrizione al Libro delle socie e dei soci, sempre che siano in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa.

2. Le persone associate hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelando il nome, nonché nei rapporti tra socie/i e tra queste/i ultime/i e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associata/o si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associata/o può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) decadenza. L'associata/o che durante l'anno solare diventa dipendente, in violazione dei limiti stabiliti dalla legge, perde la qualifica di associata/o a decorrere dal giorno di assunzione;
 - c) esclusione. L'associata/o deve essere esclusa/o per: comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari, del regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali; aver arrecato all'Associazione danni materiali, o morali; violazione della riservatezza dei dati e delle situazioni trattate dall'Associazione; partecipazione a nome dell'Associazione a dibattiti, a trasmissioni televisive e, in genere, a eventi e/o collaborazioni con istituzioni, mass media etc., senza autorizzazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea delle socie e dei soci; utilizzo della struttura associativa per finalità personali. Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato prescritto alla persona interessata entro e non oltre i 30 giorni dalla data di deliberazione.
 - d) decesso. il decesso dell'associata/o determina lo scioglimento del rapporto associativo e gli eredi non hanno alcun diritto di subentro.
 - e) mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - f) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
2. La persona associata receduta, decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, al pari delle/degli eredi della persona associata deceduta.

TITOLO III

Art.13 - Norme sul volontariato: volontarie/i e attività di volontariato

Le volontarie e i volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la loro attività, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in apposito Registro le persone volontarie, associate o non associate, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve, inoltre, assicurare le/i proprie/i volontarie/i contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dalla persona beneficiaria. Alle/ai volontarie/i possono essere rimborsate/i soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.14 - Le persone volontarie e le persone retribuite

La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'ente di cui la persona volontaria è associata o tramite il quale svolge la propria attività di volontaria/o.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle/dei proprie/i associate/i o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratrici/tori dipendenti, o avvalersi del lavoro autonomo o di altra natura, anche delle/dei proprie/i associate/i, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in ogni caso il numero delle/dei lavoratrici/tori impiegate/i non può essere superiore al limite stabilito dalla legge.

TITOLO IV

Art.15 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale delle associate e degli associati;
- b) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste;
- d) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.16 - L'Assemblea delle socie e dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le persone associate in regola con il versamento dell'eventuale quota annuale.
2. Ciascuna persona associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra/o associata/o mediante delega scritta. Ciascuna persona associata non può rappresentare più di due socie/i.
3. L'Assemblea è convocata dal/la Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza delle/dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) delle persone associate;
 - c) nei casi di cui alle lettere **a)** e **b)** la/il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora la/il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, vi può provvedere qualunque membro del Consiglio Direttivo, nonché nel caso di inerzia di questi, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. L'Assemblea è convocata dal/la Presidente, anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, mediante avviso di convocazione, inviato anche a mezzo posta elettronica non certificata, contenente l'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data fissata.
6. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal/la Vicepresidente o di altra persona associata indicata in sede di riunione assembleare.
7. La discussione e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la verbalizzante, a ciò appositamente nominata/o. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
8. L'Assemblea, inoltre, si può tenere con modalità telematiche.

Art.17 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
- a) approvare il Bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
 - b) discutere le linee generali di attività annuali e pluriennali dell'Associazione;
 - c) deliberare sul programma annuale di attività e sulle iniziative che vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e dalle singole persone associate;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare le/i componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare le/i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dalla legge;
 - f) eleggere e revocare l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dalla legge;
 - g) deliberare sulla responsabilità delle/dei componenti degli Organi sociali, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo, nonché su ogni ulteriore argomento in merito al quale la legge prescriva la necessità della deliberazione assembleare.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più una delle persone associate. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di socie/i presenti. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 2 deleghe (*fino ad un massimo di tre deleghe*). È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza delle socie e dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art.18 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nonché in merito a qualunque questione per cui la legge imponga la deliberazione da parte dell'Assemblea straordinaria.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più una delle persone associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti, fatte salve diverse maggioranze imposte dalla legge.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) delle persone associate, fatte salve diverse maggioranze imposte dalla legge.

Art. 19 - L'Assemblea delle socie e dei soci: regole di voto

1. Ciascuna persona associata ha diritto a un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta alle persone associate iscritte da almeno tre mesi nel Libro delle socie e dei soci, sempre che esse siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Le persone che non sono iscritte da almeno tre mesi nel Libro delle socie e dei soci associate possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, né di elettorato attivo o passivo, e non sono computate ai fini del raggiungimento del quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede con scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo delle persone associate presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nel caso di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. È ammissibile il voto telematico.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le persone associate in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, è composto da un numero di associate/i che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Le prime persone componenti il Consiglio Direttivo sono nominate nell'Atto Costitutivo.
2. Non può essere eletta/o consigliere/a, e se nominata/o decade dalla carica, colei/colui che versa nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ., o in quelle contemplate da ulteriori norme di legge che stabiliscono cause di ineleggibilità o decadenza.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre anni) e le consigliere e i consiglieri sono rieleggibili. Almeno trenta giorni dalla scadenza del mandato, la/il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.21 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno da 1/3 tra consigliere e consiglieri
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, (o mediante posta elettronica) che deve pervenire alle/ai consigliere/i almeno 15 giorni prima della data della riunione.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente o, in sua assenza dal/la Vicepresidente, in assenza di entrambi è presieduto da altra/o consigliera/e individuata/o tra le persone presenti.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle/dei sue/suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza da chi è presente. Non sono ammesse deleghe.
5. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto del termine per la convocazione, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte/i le/i Consigliere/i.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne i casi di votazione riguardanti le persone, in cui si procede a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal/la verbalizzante nominata/o. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.22 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) nominare la/il Presidente, la/il Vicepresidente dell'Associazione;
 - d) decidere sulla domanda di adesione all'Associazione o sull'esclusione delle persone associate;
 - e) redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere l'eventuale quota associativa;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con le/i dipendenti, oltre che con collaboratrici/tori e consulenti esterne/i;
 - i) ratificare o respingere provvedimenti adottati d'urgenza dal/la Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalla legge;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. il Consiglio Direttivo può attribuire ad una/uno o più delle/dei consigliere/i il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.23 -La/li Presidente: poteri e durata in carica

1. La/li Presidente è la/il legale rappresentante dell'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

2. La/Il Presidente dell'Associazione è nominata/o dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti eletti dall'Assemblea.
3. La carica di Presidente può essere revocata solo dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo Settore.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. La/Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle persone associate che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea delle socie e dei soci e il Consiglio Direttivo.
 - e) ha il compito di tenere i registri contabili, di aggiornare la contabilità e di conservare la relativa documentazione, di curare gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, la/il Presidente viene sostituita/o dal/la Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultima/o, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad un'altra/o Consiglieria/e.

Art.24 - Cause di decadenza e sostituzione delle/dei componenti il Consiglio Direttivo

1. La carica di Consiglieria/e si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni comportamento lesivo delle persone associate e degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, previste dal presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associata/o.
2. Nel caso in cui una/uno o più Consigliere/i cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che procederà alla sostituzione delle consigliere o dei consiglieri cessate/i.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle/dei consigliere/i, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la/il Presidente o la/il Vicepresidente, o nell'ipotesi di cessazione anche della/o stessa/o, una/o

delle/dei consigliere/i non cessate/i dovrà convocare senza indugio l'Assemblea ordinaria, la quale dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione delle/dei nuove/i consigliere/i, le persone cessate rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.25 - L'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo sarà nominato dall'Assemblea, qualora obbligatorio, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art.26 - L'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione, qualora obbligatorio, sarà nominato dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge

Art.27 - Responsabilità degli Organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. Le persone componenti il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo e di revisione (qualora nominate), rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, delle fondatrici, delle socie, dei soci e dei terzi, ai sensi delle disposizioni di legge.

TITOLO V

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri e registri, nonché gli ulteriori che fossero previsti dalla legge:

- a) il Libro delle socie e dei soci;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il Registro delle/dei volontarie/i che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI

Art.29 - Norme sul patrimonio dell'Associazione sul bilancio di esercizio: destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, socie/i, lavoratrici/tori e collaboratrici/tori. Consigliere/i e altre/i componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi
rimborsi e proventi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
proventi da attività di interesse generale e da attività diverse previste dallo Statuto e consentite dalla legge;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme che disciplinano la materia.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo ottobre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni socia/o, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII

Art. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, nel rispetto delle norme di legge, ad altri ETS, individuati dall'Assemblea delle socie e dei soci, previo parere favorevole dell'ufficio RUNTS.

TITOLO VIII

Art.33 - Disposizioni finali: norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché le ulteriori norme di legge, in quanto compatibili.